

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 68/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gaia Golia - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 7.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARQUINI ALESSANDRO [calciatore tesserato per la società ASD Vastese Calcio 1902 s.s. 15-16, per la società ASD Cupello Calcio s.s. 16-17 e per la società Lanciano Calcio 1920 s.s. 17-18], TARQUINI FRANCESCO [calciatore tesserato per la società ASD Guastameroli 1973 nella stagione sportiva in corso e per la società San Vito 83 L.D.N. nelle due precedenti stagioni sportive], SOCIETÀ ASD VASTESE CALCIO 1902, ASD CUPELLO CALCIO, ASD GUASTAMEROLI 1973, SAN VITO 83 LDN - (nota n. 11511/249 pf18-19 GP/GM/sds del 12.4.2019).**

#### **Il deferimento**

La Procura Federale il 12 aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Alessandro Tarquini, calciatore tesserato per le Società ASD Vastese Calcio 1902 ss 2015/2016, ASD Cupello Calcio ss 2016/2017 e Lanciano Calcio 1920 ss 2017/2018 e Francesco Tarquini, calciatore tesserato per la Società Guastameroli 1973 ss in corso e per la Società San Vito 83 LDN nelle due ss precedenti, ai quali ha contestato la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 comma 2 CGS - FIGC, con la seguente motivazione: per essere gli stessi, nonostante la loro posizione di calciatori tesserati per società affiliate alla FIGC, socio Alessandro Tarquini, socio ed amministratore Francesco Tarquini di una società a responsabilità limitata, titolare di due agenzie per la raccolta di scommesse su circuito non autorizzato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC e, pertanto, per avere gli stessi accettato scommesse per interposta persona presso un soggetto non autorizzato a riceverle.

Sono state altresì deferite ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS - FIGC le Società Vastese Calcio 1902 e ASD Cupello Calcio (per il tesseramento di Alessandro Tarquini); ASD Guastameroli 1973 e San Vito 83 LND (per il tesseramento di Francesco Tarquini), a titolo di responsabilità oggettiva in relazione all'addebito ascritto ai due calciatori di cui sopra.

Si legge nel deferimento che, all'esito delle attività di indagine svolte dall'organo inquirente e dei documenti in quella sede acquisiti, era risultato che: i fratelli Tarquini erano possessori in ragione del 49% e del 51% del capitale della Srl Frale; che tale loro società era titolare di due agenzie, una in Lanciano e l'altra a Vasto, operative la prima da quattro anni e mezzo e la

seconda da due anni, finalizzate entrambe alla ricezione e gestione di scommesse sportive; che il circuito delle scommesse, al quale risultavano collegate le due agenzie, era l'Aleabet; che essa Frale Srl era contrattualmente affiliata alla Società Ulisse GmbH, di diritto austriaco, operante nel settore delle scommesse sportive; che all'interno delle citate agenzie era possibile effettuare giocate su campionati e coppe nazionali sino alla Serie D compresa e che si poteva scommettere su campionati esteri e coppe internazionali, anche on line; che Francesco Tarquini presso le due agenzie aveva la direzione ed anche la diretta ricezione delle scommesse, mentre il fratello Alessandro svolgeva il compito di coordinatore del lavoro di alcuni collaboratori.

Era risultato che il deferimento aveva tratto le mosse da una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli afferente un preteso flusso anomalo di scommesse sulla gara di Serie D girone F Vastese - Recanatese del 29 aprile 2018, terminata 1 a 4 per la squadra ospite, in seguito alla quale la Procura Federale, aperto il relativo procedimento, aveva raccolto alcune dichiarazioni di persone informate dei fatti, dalle quali era emerso che i calciatori fratelli Tarquini erano titolari di due ricevitorie di scommesse.

All'esito delle attività svolte, nel mentre era stata rilevata l'insussistenza di elementi atti a suffragare l'ipotesi di illecito relativo al flusso anomalo di scommesse sulla gara oggetto dell'indagine, sicché veniva disposta dalla Procura Federale, previa condivisione della Procura Generale dello Sport, l'archiviazione degli atti, veniva aperto il procedimento nei confronti dei fratelli Tarquini, avente ad oggetto la possibile gestione da parte loro delle due agenzie di scommesse su gare di calcio organizzate dalla FIGC.

Le risultanze di siffatta attività investigativa determinavano l'odierno deferimento, nell'ambito del quale, a seguito della CCI, la Società Lanciano Calcio 1920 aveva patteggiato la pena ai sensi dell'art. 32 *sexies* CGS - FIGC.

### **La memoria difensiva**

I sigg.ri Alessandro e Francesco Tarquini, con il patrocinio degli avvocati Pasquale Pittella e Rosanna Norcia, hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 3 giugno 2019, a mezzo della quale hanno chiesto per il primo il proscioglimento ed in subordine la sanzione disciplinare nella misura minima prevista dal CGS - FIGC e per il secondo la diretta ed esclusiva applicazione della stessa sanzione minima.

Hanno dedotto che, in sede di audizione da parte della Procura Federale, avevano dichiarato il Tarquini Alessandro di essere un tesserato della Società Lanciano 1920 nella categoria Promozione e di avere quote di minoranza della Srl Frale, avente per oggetto la gestione di due agenzie di scommesse sportive; il Tarquini Francesco di essere tesserato per la ASD Guastameroli, squadra attualmente di Terza Categoria e di possedere il 51% del capitale sociale della Frale Srl; avevano aggiunto che le scommesse sportive non erano affatto raccolte sulle gare dei suddetti campionati e che il contratto di prestazione servizi con il bookmaker austriaco Ulisse GmbH, titolare del brand New Alea, che producevano in copia, era stato sottoscritto dal solo Francesco; che l'apertura delle due agenzie era il frutto di un investimento dei loro genitori, posto in essere per tentare di assicurare ai figli un introito mensile, stante l'assenza di sbocchi lavorativi particolarmente significativi; che entrambi erano da molti mesi fuori rosa delle

rispettive squadre e che, più in particolare, Alessandro aveva subito l'esclusione dal Lanciano 1920 in ragione dell'apertura del procedimento disciplinare incardinato dalla Procura Federale. Hanno infine dedotto che il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva ritenuto l'attività delle due agenzie non rientrante nel circuito legale, era stato impugnato e che il relativo ricorso era attualmente a cognizione del Tar Lazio.

### **I patteggiamenti**

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l'avv. Paolo Mormando e per le Società ASD Cupello Calcio, ASD Guastameroli 1973 e San Vito 83 LND l'avv. Nicola Artese, munito di procura speciale al fine di richiedere ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC l'applicazione di sanzione concordata.

Le suddette parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: ASD Cupello Calcio, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei) - sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00); ASD Guastameroli 1973, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei) - sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00); San Vito 83 LND, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei) - sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00);

Il Tribunale Federale Nazione - Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento le tre Società deferite, a mezzo del proprio difensore, munito di separate procure rilasciate anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento in relazione a detta norma con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le

ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare adotta il provvedimento riportato nel dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

### **La discussione**

Il procedimento è proseguito per i sigg.ri Tarquini Alessandro, Tarquini Francesco e Società Vastese Calcio 1902, nei confronti dei quali la Procura Federale, nella persona dell'avv. Paolo Mormando, illustrato il deferimento, ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni: per Tarquini Alessandro e Tarquini Francesco la squalifica di anni 2 (due) ciascuno, per la Società Vastese Calcio 1902 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Per Tarquini Alessandro e Tarquini Francesco, presenti di persona, è comparsa l'avv. Rosanna Norcia, la quale ha preliminarmente chiesto l'accoglimento dell'istanza di rinvio del dibattimento, tempestivamente depositata, per impedimento dell'avv. Pasquale Pittella a comparire in concomitanza di impegni professionali, cadenti nella medesima data della presente riunione, innanzi il Tribunale di Messina; nel merito si è riportata alla memoria difensiva ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare espone quanto segue.

Va rigettata l'istanza di rinvio formulata da uno dei due difensori dei deferiti; la presenza in udienza dell'altro difensore, munito di delega congiunta, da esercitarsi anche disgiuntamente, che risulta dalla procura in atti, assicura infatti ai deferiti la piena espressione della difesa tecnica, sicché la discussione del deferimento può essere ritualmente disposta.

Nel merito il deferimento è fondato.

È agli atti del procedimento i contratto sottoscritti il 17.11.2016, su modulistica Aleabet, identici nella sostanza, l'uno per l'agenzia di Lanciano, l'altro per l'agenzia di Vasto, intercorsi tra la Ulisse Gmbh e la Frale Srl con sede in Lanciano, denominato "Accordo di prestazione di servizi", dal cui testo si evince che la Società Ulisse Gmbh opera come bookmaker autorizzato con licenza austriaca datata 7.11.2016 e che essa, organizzando scommesse su eventi sportivi e di altro genere di tutto il mondo, opera sul mercato italiano per mezzo del brand denominato New Alea.

Su tale premessa, l'attività della Frale Srl dei fratelli Tarquini, in contratto indicata come CTD (Centro di trasmissione ed elaborazione dati), è deputata a provvedere essenzialmente alla diffusione e promozione della raccolta scommesse a distanza per conto di Ulisse Gmbh; tale attività si sostanzia: nella trasmissione on-line di dati contenenti proposte di scommessa indirizzate da clienti locali alla Ulisse Gmbh; nella ricezione on-line contenente l'accettazione delle proposte da parte della stessa Ulisse Gmbh; nei servizi di riscossione dai players e di inoltro od accredito ad Ulisse Gmbh delle poste versate, nonché di trasferimento od accredito per conto di Ulisse ai players o ad altri soggetti dagli stessi indicati delle vincite.

Viene precisato dalle parti contraenti che il contratto di scommessa si perfeziona nel momento in cui Ulisse Gmbh, valutata ed accettata la proposta di giocata ricevuta dal cliente, vi dà esecuzione in Austria, ivi ponendo in essere gli adempimenti necessari e conseguenti a detta

accettazione, anche in conformità alla normativa austriaca di settore; l'inizio della esecuzione del contratto è prontamente comunicata al cliente mediante la generazione ed il rilascio, per il tramite della Frale Srl (CTD), della ricevuta di giocata.

La Frale Srl, tra i suoi obblighi, deve rispondere della responsabilità dei locali all'interno dei quali è esplicata l'attività; deve utilizzare i marchi ed i segni distintivi dell'Ulisse GmbH soltanto in detti locali; deve rendere edotta la Ulisse GmbH di ogni anomalia in relazione ai sistemi informatici/telematici ed ai software necessari per l'espletamento dell'attività; deve, per tutta la durata del contratto e per i tre anni successivi allo scioglimento dello stesso, non esercitare qualsivoglia attività collegata ad operatori che siano concorrenti e/o operanti nello stesso settore di attività dell'Ulisse GmbH; deve astenersi dall'utilizzo per se stessa delle apparecchiature atte al gioco e dal concludere con le ricevitorie transazioni in qualità di players; deve astenersi dal richiedere ai players un sovrapprezzo per le singole scommesse e dall'alterare con qualsiasi mezzo il valore nominale associato alle singole ricevute predisposte dall'Ulisse GmbH; deve evitare alcuna forma di credito nei confronti dei players, né a pretenderlo dall'Ulisse GmbH; deve rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, mantenendo la più completa riservatezza con riguardo alle transazioni intercorse tra i players e l'Ulisse GmbH; deve trasmettere all'Ulisse GmbH, fedelmente e senza indugio, attraverso le strutture informatiche, ogni proposta di scommessa ricevuta dai players, secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite dall'Ulisse GmbH; deve ricevere e trattenere in deposito la totalità delle vincite da trasmettere ai players, sempre secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite dall'Ulisse GmbH.

La Frale Srl, infine ed in relazione alla complessiva attività svolta, ha diritto di ricevere dalla Ulisse GmbH il pagamento settimanale di provvigioni, previste e quantificate secondo il volume delle giocate in un apposito documento indicato con la lettera A), allegato al contratto come parte integrante di esso; ha altresì diritto di percepire un bonus mensile, da determinarsi in considerazione degli obiettivi raggiunti.

In questa precisa ottica, appare evidente che da parte della Frale Srl e per essa dei fratelli Tarquini sussiste l'aperta violazione del comma 2 dell'art. 6 CGS – FIGC, a mente del quale *“ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile, è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti – prosegue la norma – è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona – presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre”*.

Appare marginale, nell'ottica dell'odierno deferimento, che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, su espressa richiesta della Procura Federale, abbia comunicato alla stessa a mezzo mail del 22.10.2018, che le agenzie recanti insegna e marchio Aleabet, sui quali risultano riportati i due contratti Ulisse GmbH (gestrice del circuito di scommesse Aleabet) – Frale Srl (in persona quest'ultima del rappresentante legale Francesco Tarquini), siano estranee al circuito legale; quel che rileva è che i deferiti abbiano esercitato l'attività che si è descritta in pendenza del

tesseramento dei Tarquini per società affiliate FIGC e che tale attività sia illecita proprio perché posta in relazione allo status dei medesimi.

La sanzione a carico di costoro va commisurata al disposto del comma 3 dell'art. 6 cit. ed alla pena di natura edittale in esso stabilita in misura non inferiore ad anni 3 (tre) di squalifica e, nello specifico, va graduata in proporzione alla maggiore o minore responsabilità dei due deferiti; nel mentre Tarquini Francesco è risultato essere il legale rappresentante della Frale Srl ed il socio di maggioranza della stessa, che, come tale, ebbe a sottoscrivere entrambi i contratti, Tarquini Alessandro è risultato essere socio di minoranza della stessa Società, che ha coordinato ed organizzato il lavoro di raccolta delle scommesse attraverso il lavoro dei collaboratori (circostanza affermata dal Tarquini, che non ha trovato smentite).

Alessandro Tarquini nella ss sportiva 2015/16, allorché l'attività della Frale Srl era già in essere, è stato tesserato per la Società Vastese Calcio 1902, militante nel Campionato Regionale di Eccellenza.

Tale Società è chiamata pertanto a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la colpa ascritta al proprio tesserato (art. 4 comma 2 CGS – FIGC), la cui sanzione, da ricercarsi nell'ottica dell'art. 18 comma 1 lettera B), può essere conforme alla richiesta della Procura Federale.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 334,00 (trecentotrentaquattro) ciascuno alle Società ASD Cupello Calcio, ASD Guastameroli 1973 e San Vito 83 LND e dispone la chiusura del procedimento nei confronti delle predette.

Accoglie per il resto il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Tarquini Francesco la sanzione della squalifica di anni 4 (quattro); al sig. Tarquini Alessandro la squalifica di anni 3 (tre); alla Società Vastese Calcio 1902 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

**(247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI MATTEO NICOLA (all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1bis comma 5 del CGS attività rilevante per l'Ordinamento Federale nell'interesse e conto della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ TERAMO CALCIO SRL - (nota n. 12453/703 pf18-19 GP/GT/ag del 7.5.2019).**

### **Il deferimento**

Con atto del 07/05/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Nicola Di Matteo, in qualità di soggetto svolgente ex art. 1 bis co. 5 del CGS attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della Società S.S. Teramo Calcio Srl e la Società S.S. Teramo Calcio Srl per rispondere:

- Di Matteo Nicola, all'epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1 bis co. 5 del CGS attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della Società S.S. Teramo Calcio Srl (quale soggetto avente sottoscritto il 20% delle quote sociali del sodalizio abruzzese con, peraltro, l'accordo di divenirne a far data dal 01.07.19 il nuovo Amministratore Delegato):

della violazione dell'art. 1 bis co. 1 del CGS, per aver nel corso di una intervista rilasciata all'emittente televisiva "Vera TV" a margine della conferenza stampa di presentazione della propria persona quale nuovo socio e futuro Amministratore Delegato della società S.S. Teramo Calcio Srl, gravemente leso il decoro, il prestigio e l'immagine della F.I.G.C., ovvero, l'insieme di quei valori – patrimonio comune di tutti gli associati – statutariamente volti a negare con forza qualsivoglia forma di violenza, prevaricazione e discriminazione, mediante l'utilizzo delle seguenti frasi ed espressioni: < [...] *dire che la camorra è una montagna di merda no. Sinceramente perché ognuno, è una scelta di vita, loro hanno scelto quella vita lì io un'altra io ho sempre rispetto di loro, loro hanno sempre rispetto di me [...]*>;

la Società S.S. Teramo Calcio Srl,

a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2 CGS, di quanto ascritto e contestato al ridetto Sig. Nicola Di Matteo quale soggetto, all'epoca dei fatti, svolgente, ex art. 1 bis co. 5 CGS, attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse della stessa.

### **La memoria difensiva**

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della società deferita.

La difesa ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità e/o irricevibilità sia della comunicazione di conclusione delle indagini che del deferimento per la nullità delle notifiche eseguite presso la sede della società al Sig. Di Matteo ex art. 38 comma 8 lett. b) CGS.

Nel rilevare come il Sig. Di Matteo non sia mai stato tesserato, non abbia mai rivestito alcun ruolo all'interno della società S.S. Teramo Calcio Srl, così come non abbia mai acquisito il 20% delle quote sociali, né abbia mai assunto la carica di Amministratore Delegato, né al tempo dei fatti contestati, né successivamente, la difesa ha contestato la validità delle notifiche eseguite presso la società stante il difetto dei requisiti sanciti dall'art. 38 comma 8 lett. b) (in particolare lo *status* di tesserato).

In secondo luogo, la memoria ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di deferimento sempre in considerazione della menzionata estraneità del Sig. Nicola Di Matteo rispetto alla società S.S. Teramo Calcio Srl Infatti, come dimostra la documentazione in atti, il Sig. Di Matteo non ha mai assunto la qualifica di socio, amministratore delegato, tesserato, dirigente o collaboratore anche di fatto della società e, pertanto, allorquando lo stesso rilasciava l'intervista oggetto di contestazione all'emittente Vera TV, non svolgeva attività all'interno o nell'interesse di tale società né alcuna attività rilevante per l'ordinamento federale ex art. 1 bis comma 5 CGS.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 7 giugno 2019 la Procura Federale chiede al Collegio la restituzione degli atti al fine di poter provvedere alla rinotifica del deferimento al Sig. Di Matteo, in considerazione di una comunicazione fatta pervenire alla Procura a mezzo posta certificata dal difensore di quest'ultimo, non costituitosi in quanto, non avendo ricevuto alcuna notifica, avrebbe appreso solo informalmente dell'esistenza del procedimento in corso.

Il Presidente, riservandosi sulla sollevata richiesta di restituzione degli atti alla Procura Federale, invita la stessa a concludere e formulare le richieste sanzionatorie.

La Procura Federale, si riporta all'atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa della società e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Sig.

Nicola Di Matteo anni 1 (uno) di inibizione, per la Società S.S. Teramo Calcio Srl euro 9.000,00 (novemila/00) di ammenda.

La difesa della società si oppone alla richiesta di restituzione degli atti formulata dalla Procura Federale, ribadisce la totale estraneità del Sig. Di Matteo rispetto alla compagine societaria tanto all'epoca dei fatti quanto successivamente, rammenta come la società abbia tempestivamente preso le distanze rispetto alle gravi affermazioni contenute nell'intervista rilasciata da questi all'emittente Vera TV, si riporta allo scritto difensivo e insiste nel chiedere il proscioglimento.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice sportivo e, in particolare, di questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in mancanza di qualsiasi collegamento tra il deferito Sig. Nicola Di Matteo e l'ordinamento sportivo, tanto all'epoca dei fatti quanto successivamente.

Invero, non vi è prova che il sig. Di Matteo abbia mai rivestito alcun ruolo all'interno della S.S. Teramo Calcio Srl, né che abbia mai acquisito quote societarie. Non vi è prova, altresì, che il sig. Di Matteo abbia svolto, anche di fatto, attività rilevante per l'ordinamento sportivo. In tal senso, non può ritenersi sufficiente a fondare un simile collegamento il mero annuncio di trattative in corso tra la società ed il Di Matteo di cui alla conferenza stampa del Presidente Luciano Campitelli, senza che tali proclami siano mai sboccati nell'ingresso nella società del Di Matteo, subentro mai formalizzatosi né concretizzatosi.

Il sig. Di Matteo, pertanto, non può considerarsi soggetto appartenente all'ordinamento sportivo e, conseguentemente, è privo della necessaria legittimazione passiva dinanzi agli organi della giustizia sportiva.

Tanto vale ad affermare l'inammissibilità del deferimento anche nei confronti della società S.S. Teramo Calcio Srl chiamata in questa sede a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2 CGS, di quanto ascritto e contestato al sig. Nicola Di Matteo.

In considerazione della pregiudizialità del dichiarato difetto di giurisdizione deve ritenersi superata anche l'eccezione sollevata dalla difesa sulla asserita nullità delle notifiche effettuate al sig. Di Matteo presso la S.S. Teramo Calcio Srl anziché presso la residenza o il domicilio di questi. Parimenti si ritiene superata la richiesta di restituzione degli atti avanzata dalla Procura Federale in udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Nicola Di Matteo e della Società S.S. Teramo Calcio Srl.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Maurizio Lascioli - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 7.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAGLIANO SALVATORE – [nota n. 11862/289 pf18-19 GP/MS/blp del 19.4.2019].**

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 289pf18-19, avente ad oggetto: *“Accertamenti in ordine allo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Campania del 28.9.2018 e fatti ad essa connessi”*;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 9.1.2019, trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata al sig. Salvatore Gagliano;

Vista la richiesta di audizione fatta pervenire alla Procura Federale dal Dott. Salvatore Gagliano all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle indagini;

Letto il verbale dell’audizione del Dott. Salvatore Gagliano del 6.2.2019, nonché la nota allo stesso allegata;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti, espletati atti di indagine e, in particolare:

a) due segnalazioni del Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Salvatore Gagliano, inviate a mezzo pec in data 01.10.2018 alle ore 10.45 ed alle ore 10.46, quest’ultima con allegati un comunicato stampa e due “post” delle 14.29 e delle 22.33 pubblicati sulla pagina Facebook dell’On.le Mara Carfagna;

b) segnalazione del Presidente della LND con nota prot. n. 0003311 – U – del 02.10.2018, con allegati:

- nota prot. n. 0003291 – E – del 02.10.2018 del Segretario del Comitato Regionale Campania con allegata videoregistrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del 28.09.2018, nonché copia del verbale delle operazioni di verifica poteri dell’Assemblea del Comitato Regionale Campania del 28.09.2018, non tenutasi per il mancato raggiungimento del numero legale;

- pen drive USB contenente immagini tratte da file audio e video dell’Assemblea;

- “Post” pubblicati sulla propria pagina Facebook dal Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Salvatore Gagliano, in data 29 e 30 settembre, nonché 1 ottobre 2018;

- Articoli di stampa pubblicati in data 28 settembre 2018 sulle seguenti testate: “Campania Football” social Magazine “I Am Calcio”;

- Articoli di stampa pubblicati in data 29 settembre 2018 sulle seguenti testate: “Il Mattino” “Il Roma” “Sportcampania.it”

- Articoli di stampa pubblicati in data 30 settembre 2018 sulle seguenti testate: “La Repubblica” edizione di Napoli “Il Mattino”, “Il Roma”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere del Mezzogiorno” edizione di Napoli “La Città”;

- Articoli di stampa pubblicati in data 1 ottobre 2018 sulle seguenti testate: “Il Mattino”, “La Città”, “Campania Football”, “Le Cronache”, “Corriere del Pallone”;

- “Post” pubblicati sulla propria pagina Facebook dal Sen. Isabella Rauti (28 settembre 2018), dall’On.le Mara Carfagna (29 settembre 2018) e dal Ministro Sergio Costa (30 settembre 2018);

- c) nota del Vice Procuratore Generale dello Sport prot. n. 5127 del 03.10.2018, con allegato copia dell'articolo di stampa del Quotidiano "Il corriere del Mezzogiorno" edizione di Napoli del 30 settembre 2018, inviata a mezzo pec in data 03.10.2018;
- d) dichiarazione rilasciata da Gerardo Trombetta di cui al verbale del 27.09.2018 e pervenuta alla Procura Federale il 04.10.2018;
- e) segnalazione della sig.ra Giuliana Tambaro, Consigliere Regionale della L.N.D. Campania – Responsabile del Calcio Femminile del Comitato Regionale Campania, con allegati nota delle stessa del 4.10.2018, video MP4 dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del 28.09.2018 e due schede di accesso alle UU.OO. del Pronto Soccorso dell'ASL Napoli 1 Centro nr. 36913 e nr. 25260, entrambe datate 28.9.2018 ed inviate a mezzo pec del 4.10.2018;
- f) nota del Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Salvatore Gagliano, inviata a mezzo pec in data 7.10.2018 delle ore 10.00 con allegata nota del Presidente della L.N.D. prot. 0002143 – U – del 4.9.2018, nonché nota dello stesso sig. Gagliano Salvatore del 13.9.2018;
- g) esposto anonimo, privo di data, con allegata videoregistrazione su DVD dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Campania del 28.9.2018, pervenuto alla Procura Federale in data 19.9.2018;
- h) nota prot. n. 0004058 – U – del 24.10.2018 del Presidente della L.N.D. di trasmissione della relazione dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 in merito alle segnalazioni relative all'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Campania del 28.9.2018, inviata dallo stesso organismo di vigilanza in data 24.10.2018;
- i) verbali di audizione del sig. Gagliano Salvatore, della sig.ra Tambaro Giuliana, del sig. Faccenda Vincenzo, del sig. Pasquariello Giovanni, del sig. Longhi Sergio e del sig. Frojo Arturo; Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso quanto segue:
- dagli atti acquisiti al presente procedimento emerge che in data 28.9.2018 è stata convocata in Napoli, presso l'Hotel Ramada Naples, l'Assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti;
  - dagli stessi atti, inoltre, emerge pacificamente che l'Assemblea appena citata non ha avuto neanche inizio, a causa della sua non valida costituzione in assenza di intervento del numero minimo di soggetti aventi titolo;
  - altrettanto pacificamente, poi, dal contenuto delle audizioni espletate nel corso dell'attività inquirente svolta, emerge che l'allora Presidente del Comitato Regionale Campania Dott. Salvatore Gagliano, una volta accertata la mancanza del numero minimo di intervenuti per la valida costituzione dell'Assemblea, ha preso la parola e si è rivolto agli intervenuti proferendo un discorso di circa venti minuti, integralmente riportato nella video registrazione dell'evento acquisita agli atti;
  - il Dott. Salvatore Gagliano, in particolare, invece di limitarsi a comunicare agli astanti la mancata valida costituzione dell'assemblea così come il suo ruolo istituzionale avrebbe imposto nel rispetto dei doveri di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, ha rivolto agli stessi un discorso nel quale ha affermato tutta una serie di circostanze volte a manifestare la propria convinzione di essere stato ostacolato nel proprio ruolo di presidente del Comitato Regionale Campania, con una successiva serie di

espressioni volte a rappresentare alla platea una pretesa responsabilità della Lega Nazionale Dilettanti correlata alla presenza di troppi dipendenti, all'inefficienza del lavoro degli stessi, nonché all'utilizzo improprio dei proventi delle risorse provenienti dalle società ed essenzialmente tratti dagli eccessivi importi che le stesse sarebbero costrette a versare per l'ottenimento dei "cartellini" dei calciatori (id est per il tesseramento degli atleti);

- tali espressioni, così come testualmente riportate nel capo di incolpazione formulato con il presente provvedimento, sono state pacificamente rese dal Dott. Salvatore Gagliano utilizzando in maniera quantomeno inappropriata il proprio ruolo di presidente del Comitato Regionale Campania nell'ambito di un'assemblea non validamente costituita, e soprattutto le stesse travalicano qualsiasi diritto di legittima critica, risolvendosi in apprezzamenti ed utilizzo di espressioni che in maniera non velata attribuiscono a soggetti terzi, peraltro nemmeno specificatamente citati, comportamenti ed azioni concretanti l'utilizzo non corretto delle risorse finanziarie della Lega Nazionale Dilettanti e la lievitazione di costi a scapito delle società;

- quanto dedotto dallo stesso Dott. Gagliano con la memoria difensiva depositata in occasione della sua audizione a seguito della notificazione della Comunicazione di Chiusura delle Indagini, dallo stesso richiesta, poi, non costituisce elemento tale da giustificare le espressioni utilizzate ed a nulla rileva in merito ai canoni di correttezza, lealtà e probità ai quali deve adeguarsi qualsiasi azione o comportamento posto in essere da dirigenti federali, peraltro nel caso di specie dalla figura apicale di un Comitato Regionale che aveva da poco subito due anni di commissariamento;

- la eventuale veridicità delle affermazioni del Dott. Salvatore Gagliano, peraltro assolutamente indimostrata, infatti, a nulla rileva ai fini del presente procedimento, atteso che oggetto dell'incolpazione è l'aver utilizzato la propria posizione in un ambito assembleare non validamente costituita, della quale peraltro lo stesso era garante di corretto svolgimento, per proferire espressioni che, al di là dei fatti affermati, contengono locuzioni oggettivamente travalicanti il diritto di critica ed ingiustamente valutative del lavoro di dipendenti della Lega Nazionale Dilettanti e non correttamente allusive rispetto all'utilizzo delle risorse economiche della Lega Nazionale Dilettanti per fini diversi dalla corretta gestione della stessa;

- altrettanto pacificamente dalle risultanze degli atti acquisiti al presente procedimento, inoltre, alla fine del discorso tenuto dal Dott. Salvatore Gagliano, la dirigente Dott.ssa Giuliana Tambaro si è avvicinata al microfono posto sul podio predisposto per lo svolgimento dell'assemblea, al fine di rivolgersi a sua volta agli astanti in replica a quanto fino a quel momento ascoltato;

- in tale frangente, tuttavia, così come emerge pacificamente dagli atti del presente procedimento, ancora una volta non facendo corretto utilizzo della propria posizione e ponendo in essere un'azione comunque contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, il Dott. Salvatore Gagliano ha impedito di fatto alla Dott.ssa Giuliana Tambaro di utilizzare il microfono frapponendosi fisicamente tra quest'ultimo e la dirigente appena citata;

- sul punto, poi, non può non evidenziarsi che lo stesso Dott. Salvatore Gagliano, in sede di propria audizione nella fase inquirente del presente procedimento, ha ammesso di aver

impedito di prendere la parola alla Dott.ssa Giuliana Tambaro impedendo alla stessa di accedere al microfono;

Ritenuto che i fatti sopra riportati nel presente capo evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale.

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Paolo Mormando, deferiscono innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

il sig. Salvatore Gagliano, all'epoca dei fatti presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione dell'assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, sfruttando in maniera non corretta la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell'assemblea stessa, proferito pubblicamente dal palco le seguenti espressioni ingiustamente denigratorie dell'operato della Lega Nazionale Dilettanti e che ipotizzano un non corretto utilizzo, da parte della stessa, delle risorse economiche provenienti dalle società affiliate: *"non mi è stato difficile capire che mi era stata costruita una gabbia per dire qua abbiamo una testa di legno ma facciamo quello che diciamo noi"; "io combatterò gli sperperi che si fanno a Roma perché i vostri soldi che pagate non vengono consumati dal Comitato Regionale della Campania"; "a Roma alla Lega Nazionale Dilettanti ci sono più impiegati che nei ministeri in camere così piccole ci sono tre dipendenti figuratevi che io aspetto da un mese una tele ... una comunicazione di dare una psw ad un dottore commercialista che lavora nell'ufficio amministrativo e manco quella a tutt'oggi è arrivata perché probabilmente sono oberati ... e allora noi di cosa dobbiamo parlare in una epoca nella quale la politica ci ha insegnato ultimamente che la gente è stanca in Federcalcio"; "e poi dobbiamo vedere che in altri posti si vanno a fare vacanze si vanno a fare foto si vanno a fare convocazioni inutili di gente che non ha titolo a girare in Italia e quelli sono sempre soldi vostri perché i soldi vostri passano al Comitato della Campania e dopo due giorni stanno alla Lega Nazionale dilettanti a Roma ..."; "fortunatamente io ho vissuto sempre d'altro e continuo a vivere d'altro il problema può essere per qualcuno che di calcio vive e probabilmente non conosce nemmeno il verbo lavorare che cosa significa ..."; "perché al Comitato ci voleva una testa di legno ..."; "ricordatevi che io sono abituato a camminare con la mia macchina e sono abituato a camminare con un collaboratore che dipende da me non ho altri collaboratori che probabilmente vanno a prendere a portare e ad accompagnare ed anche qua sono molto critico con Roma perché un momento in cui bisogna fare dei risparmi dobbiamo risparmiare tutti anche la macchina presidenziale alla Lega Nazionale Dilettanti di Roma un bel Mercedes con 2 autisti sempre a disposizione ..."; "è chiaro se una decisione dipende dai numeri io ho una maggioranza che non è una mia maggioranza è una maggioranza di qualcuno che ha costituito una maggioranza all'interno del consiglio direttivo con l'intento di bloccare Salvatore Gagliano ..."; "le società di calcio devono continuare a pagare salatissimi cartellini se devono pagare salatissime quote d'iscrizione per mantenere in piedi e me ne assumo tutte le responsabilità dipendenti la cui metà già basterebbe rispetto al numero elevatissimo che ci sono ..."; "ma scherziamo il costo dei cartellini a che cosa arriva e nessuno prende provvedimenti perché le loro spese i loro sfizi aumentano sempre di più ..."; "assemblee come queste finivano*

*tutti con cene e cenette che sempre voi pagavate perché è questo che vi voglio spiegare ..."; "il Comitato Regionale della Campania non deve rappresentare una federazione di assistenza così come capita in altri posti dove ci sono figli, nipoti, i figli dei figli, i cugini dell'amante e tutto il resto ..."; "mi riferisco al dottor Giuseppe Aversano probabilmente non si voleva Aversano in quel posto perché ci doveva essere qualcuno che doveva guadagnare dei soldi nello stesso posto ...";*

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione dell'assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, sfruttando in maniera non corretta la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell'assemblea stessa, dopo aver pronunciato un discorso di circa venti minuti, impedito di fatto di prendere la parola alla consigliera del Comitato Regionale Campania della L.N.D., sig.ra Giuliana Tambaro, frapponendosi fisicamente alla stessa per non consentirle l'utilizzo del microfono posto sul palco, afferrandolo e sottraendo lo stesso alla disponibilità della dirigente appena indicata.

### **La memoria difensiva**

A seguito della regolare notificazione dell'atto di deferimento il signor Salvatore Gagliano depositava memoria difensiva a firma del suo difensore datata 3.6.2019 con una ponderosa produzione documentale, chiedendo di riconoscere *"la insussistenza della violazione disciplinare contestata"*.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione erano presenti il deferito personalmente, il suo difensore ed il rappresentante della Procura Federale.

Il signor Salvatore Gagliano ha chiesto ed ottenuto di rendere dichiarazioni spontanee nel corso delle quali, premesso di aver ricoperto per numerosi anni la carica di Consigliere Federale FIGC, ha ribadito che avrebbe proseguito anche dall'esterno (essendo decaduto dalla carica di Presidente Comitato Regionale Campania dal 5.10.2018) la stessa battaglia contro sprechi ed abusi in capo alla Lega Nazionale Dilettanti che aveva iniziato dall'interno, aggiungendo che, ad esempio, il trasferimento del dipendente dalla sede di Napoli alla delegazione di Benevento ed il suo demansionamento, anche per la necessità di pagare due collaboratori per svolgere il suo lavoro, avrebbe provocato un danno complessivo di circa Euro 60.000,00=, negando recisamente la commissione degli addebiti.

Il difensore del deferito, sempre in apertura del dibattimento, ha sollevato un'eccezione preliminare di nullità o inammissibilità del deferimento sostenendo che siccome in quest'ultimo sarebbero contestate asserite dichiarazioni lesive ai sensi dell'art. 5, comma 1, CGS l'azione del Procuratore Federale risulterebbe tardiva rispetto al termine per il suo valido esercizio previsto dall'art. 32 ter, comma 8, CGS.

Il rappresentante della Procura Federale ha replicato che il primo addebito, l'unico al quale potrebbe riferirsi l'eccezione avversa, era stato ascritto come violazione del disposto dell'art. 1bis, comma 1, CGS e non dell'art. 5 CGS ed ha poi concluso chiedendo l'integrale accoglimento del deferimento e l'irrogazione a carico del signor Salvatore Gagliano della sanzione dell'inibizione per 6 (sei) mesi.

Il difensore del deferito ha ampiamente illustrato le sue tesi difensive, sostenendo fra l'altro,

che il signor Salvatore Gagliano si sarebbe comportato in modo onesto e riferendo la verità, richiamando la memoria difensiva e le conclusioni di rigetto del deferimento.

### **I motivi della decisione**

#### *A) La sintesi dei fatti.*

Ritenuto in punto di fatto, rispetto a quanto necessario ai fini della decisione, dopo avere esaminato tutta la documentazione acquisita e citata nell'atto di deferimento, compresa quella allegata alla memoria difensiva, che:

- in data 28.9.2018 era stata convocata presso il Ramada Naples Hotel di Napoli l'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Campania (d'ora innanzi per brevità CRC) della LND per la designazione del candidato alla carica di Consigliere Federale per l'Area Territoriale Sud e di due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale e che alle ore 17.30, dopo la seconda convocazione, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale campano, redigeva apposito verbale dal quale risultavano presenti solo 51 rappresentanti delle Società aventi diritto al voto su un totale di 628 con l'effetto che l'Assemblea non si poteva validamente costituire per mancanza del quorum (di 215 società, in seconda convocazione). Tale verbale veniva consegnato al segretario del CRC signor Andrea Vecchione che, nell'impossibilità della nomina del Presidente dell'Assemblea, ne dava notizia al Presidente del CRC, rimasto in carica dal 18.12.2017 e poi decaduto in data 5.10.2018, al fine di comunicarlo ai rappresentanti delle società presenti;

- il signor Salvatore Gagliano, recatosi sulla postazione dedicata agli interventi, dotata di apposito microfono, svolgeva l'intervento, della durata di circa 20 minuti, oggetto della videoregistrazione acquisita dalla Procura Federale. Nello stesso esordiva effettivamente dando atto che non era stato raggiunto il numero legale con l'effetto che l'Assemblea era "nulla", ma poi dichiarava apertamente che avrebbe intrattenuto gli astanti per una quindicina di minuti ed in tale intervento ha cercato di spiegare le ragioni del fallimento dell'Assemblea con la stanchezza di tutti per una serie di situazioni che si erano venute a creare fin dall'Assemblea elettiva del 18.12.2018 che lo aveva visto eleggere Presidente del CRC unitamente ad una squadra i cui componenti non erano stati da lui scelti, ma imposti su proposta del signor Salvatore Errichiello, anch'egli eletto consigliere, con l'effetto di ingabbiarlo e comunque di rendergli complessa la gestione del Comitato stesso (dai vari verbali del Direttivo del CRC emerge che, a volte, il Comitato si divideva nelle deliberazioni tra due schieramenti, uno composto da tre consiglieri facente capo al Presidente ed uno composto da sei consiglieri, tra i quali la signora Giuliana Tambaro, come ad esempio sulla nomina di tre dei cinque Delegati Provinciali). Ed è nel corso di quel discorso che il deferito ha apertamente criticato la gestione economica finanziaria della Lega Nazionale Dilettanti ed in particolare della sede romana, e che pronunciava testualmente le frasi che gli vengono contestate nell'atto di deferimento in apposito virgolettato. Verso il termine del suo intervento, dopo l'affermazione che quattro componenti del CRC facevano gli interessi delle società campane, lui compreso e di aver preso dal 2016 in avanti meno soldi di un semplice consigliere regionale, si sentono alcune voci in sottofondo di soggetti presenti in sala che contestano quanto affermato nell'intervento (un soggetto, a voce alta, indicato dalla signora Giuliana Tambaro nel consigliere Salvatore Errichiello, affermava più volte che dal gennaio 2018 il deferito avrebbe percepito

20.000,00= Euro dalla LND). Al termine del proprio intervento, che aveva determinato un evidente clima di tensione, il deferito ringraziava i presenti e dichiarava *"E' chiusa la seduta"*, interrompendosi anche la registrazione ufficiale;

- da due brevi video amatoriali (di cui uno muto), sempre acquisiti dalla Procura Federale, si rileva che non appena il signor Salvatore Gagliano lasciava la postazione con il microfono ricevendo degli applausi, la signora Giuliana Tambaro, componente del CRC e responsabile calcio femminile, raggiungeva tale postazione e, appoggiando le mani sul podio, diceva testualmente: *"Salve a tutti"*. Prima che potesse proseguire, il deferito che era ancora sul palco nei pressi della postazione, le si avvicinava con la mano sinistra (non si coglie se toccandola o meno e, se sì, con quale intensità ed in quale esatto punto) e con quella destra si impossessava del microfono al fine di impedirle l'intervento affermando a voce alta *"quando ha finito il Presidente è chiusa l'Assemblea"*. Nel contempo il corpo della signora Giuliana Tambaro si inarcava e poi scivolava di lato, non cadendo per effetto dell'aiuto di qualcuno, nel mentre una voce urlava *"ma non Ti vergogni"* e poi *"scostumato"* al deferito che stava scendendo dal palco, accompagnato da un certo punto in avanti da altri soggetti per evitare che tornasse indietro. Agli atti risulta poi che alla stessa consigliera è stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni dall'Ospedale in cui è stata accompagnata poco tempo dopo con l'autoambulanza per il manifestarsi di un malore;

- anche i due testimoni più eloquenti sentiti dalla Procura Federale, signori Giovanni Pasquariello (qualificato come già Vice Presidente CRC nell'audizione del 10.12.2018) e Vincenzo Faccenda (qualificato come "segretario" della delegazione Provinciale di Salerno nell'audizione del 10.12.2018) nel descrivere l'episodio occorso al termine dell'intervento del signor Salvatore Gagliano non riferivano di aver visto alcuno spintone o strattonamento di costui ai danni della consigliera Giuliana Tambaro, alla quale comunque era stato impedito di prendere la parola, precisando il primo di aver assistito ad una *"contesa del microfono"* vinta dal deferito a seguito di un scivolamento della signora Tambaro (riferisce peraltro in modo spontaneo di un precedente accaduto in quel di Benevento nel quale l'ex Presidente avrebbe impedito alla stessa consigliera del calcio femminile di replicare) e precisando, il secondo, che la signora Tambaro prese il microfono per parlare e che in *"brevissimi istanti"* il deferito le contendeva il microfono impossessandosene, mantenendo la presa *"più energicamente"* e provocando la perdita della presa da parte della signora Tambaro: *"che arretrò senza però cadere"*. L'episodio così riassunto contrasta con le diverse versioni offerte dai due protagonisti nelle rispettive audizioni.

#### *B) Considerazioni in diritto.*

1) L'eccezione preliminare spiegata dal difensore del deferito in sede dibattimentale ed estranea alla memoria difensiva, trae ragionevolmente origine da un inciso contenuto nel solo primo addebito, nel quale dopo avere richiamato come norma asseritamente violata l'art. 1 bis, comma 1, CGS, si legge che il deferito avrebbe proferito pubblicamente nel suo intervento espressioni ingiustamente denigratorie dell'operato della LND e che ipotizzerebbero un uso non corretto, da parte di quest'ultima, delle risorse economiche provenienti dalle società affiliate, cui segue l'elencazione.

Orbene, al di là del tenore letterale del suddetto inciso, in grado di provocare potenziali equivoci,

la corretta interpretazione dell'addebito, derivante anche dalla complessiva lettura dell'atto, consente di ritenere che la norma asseritamente violata è individuata dalla Procura Federale, in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS ("*nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate ed indicate le fonti di prova acquisite...*") nel solo disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS e non nell'art. 5 del medesimo codice, mai menzionato.

Ne consegue che le espressioni di cui al primo addebito non saranno valutate sotto l'ipotetica violazione del disposto dell'art. 5 citato, non solo perché si incorrerebbe nella sollevata eccezione preliminare, ma anche perché è preclusa all'Organo giudicante ogni modificazione dell'addebito.

2) Passando all'esame del merito del primo addebito, va rilevato che si contesta al deferito di avere sfruttato in maniera non corretta la propria posizione, per giunta in assenza di valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, per svolgere un intervento di circa 20 minuti esponendo le sue personali opinioni su varie tematiche inerenti le ragioni del mancato raggiungimento del quorum per la valida costituzione dell'Assemblea, per sollevare critiche sulla composizione del direttivo del CRC e sul ruolo oppositivo svolto da alcuni consiglieri che non condividerebbero le sue opinioni ed iniziative, per criticare gli sperperi che sarebbero commessi presso la sede romana della LND (ad esempio, sull'eccessivo numero dei dipendenti, sulla carenza e tardività dei servizi offerti, sulla convocazione in Assemblee di soggetti senza diritto a parteciparvi, sull'impiego della macchina presidenziale e sui due autisti, sulle cene inutili, sulle assunzioni per ragioni di nepotismo, sull'erroneo trasferimento di un dipendente e sulle conseguente dannose connesse all'esito del contenzioso giudiziario).

Sul punto il deferito si è difeso sostenendo che non avrebbe affatto sfruttato alcuna posizione di vantaggio, avendo semplicemente colto l'occasione per esprimere legittime critiche di politica sportiva in modo informale avanti a soggetti qualificati dalla comune appartenenza al CRC. Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea avrebbe legittimato "*qualunque confronto tra i presenti*" sia pur in riunione informale come "*modalità di esplicazione della rappresentanza e della dialettica di qualsiasi sistema di organizzazione sociale*".

L'intera argomentazione non è però condivisibile.

Ed invero nel momento nel quale il Presidente del Tribunale Federale Territoriale campano, organo deputato alla verifica dei poteri, ebbe a comunicare al segretario del CRC che neppure in seconda convocazione era stato raggiunto il quorum per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, non potendosi procedere neppure alla nomina del Presidente dell'Assemblea, insorgeva il solo onere di darne formale comunicazione ai rappresentanti delle poche società presenti. Nel caso di specie tale comunicazione, in assenza di espressa previsione, ben poteva essere data dal Presidente dell'organo di verifica dei poteri o, appurato che forse dopo la consegna del verbale se ne era andato, da altro soggetto qualificato presente in Assemblea. Riferisce il deferito che fu il segretario del CRC ad invitarlo a fare tale comunicazione. Dalla videoregistrazione si ricava che il signor Salvatore Gagliano si trovava nella postazione microfonata e che effettivamente ha esordito segnalando che non era stato raggiunto il numero legale per la valida costituzione dell'Assemblea e che, pertanto, la stessa doveva considerarsi nulla. Con questa formale comunicazione venivano meno le ragioni

di tale consesso, convocato su un preciso ordine del giorno e con finalità squisitamente elettive (per la cronaca i tre candidati erano stati concordati all'unanimità nel Direttivo del CRC che aveva preceduto l'Assemblea). Senonché il deferito ha proseguito il suo intervento, preannunciato di 15 minuti e durato poco più, con i contenuti sopra citati. Tale intervento, oltre a non essere previsto dalle norme che regolano lo svolgimento dei lavori assembleari in ragione del mancato raggiungimento del quorum costitutivo, contrasta con gli effetti impeditivi derivanti dalla mancata apertura dell'Assemblea.

Lo stesso intervento, aperto con i saluti ed i ringraziamenti di rito ai presenti, è sostanzialmente consistito, come riconosciuto dallo stesso deferito, in un discorso di politica sportiva, cui non può che attribuirsi lo scopo di proselitismo nei confronti dei rappresentanti delle società presenti per orientarne a suo favore il consenso nelle future assemblee, al di fuori di ogni contraddittorio. Tale intervento è stato reso possibile dal ruolo apicale ricoperto di Presidente CRC che è stato fatto valere in modo improprio, per finalità non istituzionali, nella piena consapevolezza che nessuno di coloro che sedevano al tavolo di presidenza, non essendo stato possibile nominare neppure il Presidente dell'Assemblea, avrebbe potuto impedire o anche solo limitare l'intervento.

Orbene, l'occasione del mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea elettiva non costituiva un valido motivo che giustificasse un "*confronto informale*". Peraltro nell'occasione in esame non ha avuto luogo alcun confronto, bensì un monologo, talmente critico nei confronti della sua maggioranza interna al Comitato e della LND da aver creato un clima di tensione e delle reazioni ad opera di alcuni dei presenti e ciò nonostante terminato dal deferito, dando conto della chiusura della seduta, così imprimendo almeno implicitamente, la veste di un "*formale*" intervento". D'altra parte che il deferito non volesse un confronto all'interno di una dialettica democratica, lo si desume, senza tema di smentita, da quando accaduto al termine del suo monologo e cioè dall'impedimento frapposto all'intervento della consigliera Giuliana Tambaro, per il quale ha addotto la giustificazione: "*quando ha finito il Presidente è chiusa l'Assemblea*".

Per queste ragioni il primo addebito risulta fondato, pur nei limiti descritti, senza alcuna valutazione sulla natura lesiva ex art. 5 CGS delle affermazioni svolte.

3) Del pari fondato è il secondo addebito, per il quale non assume rilievo l'eccezione preliminare sopra esaminata.

Con esso si contesta al deferito che, sempre sfruttando in modo non corretto la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell'Assemblea stessa, ha impedito di fatto di prendere la parola alla consigliera Giuliana Tambaro "*frapponendosi fisicamente allo stesso per non consentire l'utilizzo del microfono, afferrandolo e sottraendo lo stesso alla disponibilità della dirigente appena indicata*".

Sul punto la difesa ha asserito che il deferito non avrebbe spinto nessuno dal palco (circostanza non contestata in quanto non visibile dai due video amatoriali), di non aver usato alcuna forma di violenza né sfruttato alcuna posizione di forza, essendosi limitato ad esprimere le proprie doglianze allorché altri hanno cercato di evitare la conclusione del suo intervento, pretendendo di concluderlo: "*per poi cedere la parola (fatto che non è avvenuto non per colpa dell'interessato, ma per il clima di confusione creato da altri)*".

Le suddette affermazioni, per la sola parte rilevante, sono clamorosamente smentite dai citati filmati e, parzialmente, dalle stesse affermazioni del deferito.

E' anzitutto pacifico che quest'ultimo ha ultimato il suo intervento nonostante negli ultimi minuti si sentano ogni tanto alcune voci in sottofondo di dissenso, che contestano talune sue affermazioni e che nessuno degli astanti è mai salito sul palco o si è avvicinato alla postazione microfonata per togliergli la parola. Così come è indubitabile che al termine del suo intervento il deferito ha dichiarato per la seconda volta che l'Assemblea era chiusa, all'evidente scopo di evitare interventi di replica e che, allorché la consigliera Giuliana Tambaro, era salita sul palco raggiungendo il podio microfonato ed esordito con un: *"salve a tutti"*, il signor Salvatore Gagliano, che si trovava ancora sul palco a breve distanza, si precipitava sul microfono al fine di precluderle la replica e che dopo essersi reimpossessato dello stesso, in forza della sua maggior vigoria fisica, ebbe a dire a voce alta *"quando ha finito il Presidente è chiusa l'Assemblea"* (altro che confronto informale nell'espletamento di una dialettica democratica). Le modalità comportamentali poste in essere dal deferito per impedire l'intervento della consigliera CRC citata non lasciano spazi a dubbi di sorta. Il deferito ha impedito l'intervento della signora Giuliana Tambaro facendo valere, da un lato, il suo ruolo gerarchico apicale e, dall'altro, una forma di violenza morale accompagnata dalla maggior vigoria fisica rispetto all'interlocutore nella contesa del microfono.

Mai il deferito ha sostenuto che al termine del suo intervento avrebbe consentito delle repliche, neppure in sede di interrogatorio del 22.11.2018, nel corso del quale, per minimizzare la contesa riferita dai testi e documentata dai filmati, spiegava di *"aver protetto il microfono"* per evitare che la consigliera Tambaro prendesse la parola.

4) Entrambi gli addebiti di cui al deferimento vengono ascritti al deferito sotto il profilo della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, che effettivamente risulta violato in forza delle suddette considerazioni.

Orbene, tale violazione non è affatto contraddetta, ma anzi confermata dalla ricostruzione offerta dalla difesa del deferito illustrando il contenuto dei doveri di lealtà, correttezza e probità (fra l'altro ricorrendo in gran parte ad un articolo *"il dovere di lealtà come obbligo cardine della giustizia sportiva"* a firma di tale Francesco Paolo Traisci, pubblicato su un sito web collegato ad un noto quotidiano sportivo). Va aggiunto che l'obbligo di comportarsi secondo tali principi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in aggiunta a quello di osservare le norme e gli atti federali, costituisce una regola fondante del diritto sportivo, richiamata per nomenclatura già da altre fonti normative, oltre che norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che armonizza ed evita lacune di tutela per tutte le violazioni non tassativamente regolate. Si è in presenza, come autorevolmente sostenuto, di una clausola elastica prescrivendo un comando capace di adattarsi anche ai più radicali cambiamenti del contesto in cui si inserisce. In sostanza *"gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva"* (Collegio di Garanzia, Sezione consultiva, parere n. 5/2017). *"L'assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l'esigenza che, ai fini dell'esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento*

*attribuito al deferito e specifici eventi dannosi"* (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 49/2016).

Nel caso di specie le condotte realizzate dal deferito, sopra riferite e commentate, costituiscono una compressione dei valori cui si ispira la pratica sportiva, inaccettabili a maggior ragione nell'ambito sportivo, in aperta violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS.

5) Essendo il deferimento meritevole di accoglimento ed esaminando la richiesta sanzionatoria della Procura Federale che ha concluso per l'irrogazione al deferito di mesi sei di inibizione, la si ritiene congrua e proporzionata tenendo conto del ruolo apicale e di rappresentanza svolto dal signor Salvatore Gagliano al momento della commissione degli addebiti, del contesto nel quale li ha commessi, del fine che li ha ispirati, delle modalità attuative ed, infine, del ruolo svolto all'epoca dalla signora Giuliana Tambaro, consigliera CRC.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

infligge al signor Salvatore Gagliano la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

**[239] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA BRUNO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 11744/1080 pf18-19 GP/GT/AG del 18.4.2019).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale il 18.04.2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Bruno Bevilacqua, presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, al quale ha mosso la precisa incolpazione di aver violato gli artt. 1bis comma 1 e 5 comma 1 CGS - FIGC a motivo di una nota di detta Società pubblicata il 21 marzo 2019 sul sito web "<https://ferellemagazinewebsite.jimdo>", che, fatto riferimento alla gara Città di Montesilvano - Ternana Calcio a 5 Femminile del 21.03.2019, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria, era stata del seguente letterale tenore: *"la Ternana Calcio Femminile esprime il proprio sgomento e la propria indignazione per l'arbitraggio del duo Piccolo-Salvatore e per come hanno vergognosamente influenzato la partita con decisioni fuori dal normale. In modo fermo ci aspettiamo che le due direttrici di gara vengano sospese immediatamente e si faccia chiarezza per il rispetto e per la serenità del nostro sport al femminile"*.

È stata altresì deferita la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile in relazione all'art. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS - FIGC per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Bevilacqua.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l'avv. Lorenzo Giua, il quale, richiamato il deferimento, ne ha illustrato le ragioni e ne ha chiesto l'accoglimento, in uno a queste sanzioni: Bevilacqua inibizione di mesi 3 (tre), Società SSDARL Ternana Calcio Femminile ammenda di € 600,00 (seicento).

Nessuno è comparso per i deferiti, dai quali non sono pervenuti scritti difensivi.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Si rinviene in atti la memoria a firma del Bevilacqua, intestata alla Procura Generale dello Sport, ma rivolta in realtà alla Procura Federale, con la quale si è chiesto il proscioglimento perché il sito, che aveva pubblicato la nota riportata nel deferimento, non era riconducibile alla Società, che non lo controllava e che la smentita della nota suddetta era stata resa impraticabile a cagione dell'elevato numero di siti creati e/o gestiti dalla tifoseria locale e da giornalisti, stante l'interesse che suscitava la Società, espressione storica del calcio femminile e che non era possibile controllare nello specifico; la Società, peraltro, si serviva del proprio sito ufficiale ([www.ternanacalciofemminile.it](http://www.ternanacalciofemminile.it)) e solo di questo doveva rispondere.

Tale memoria, seppur non inviata a questo Tribunale ma che è sembrato opportuno analizzare, è priva di fondamento.

Sul sito denominato "Ferelle Magazine" e sotto il logo Ternana Femminile 2011, che riproduceva la foto del presidente della Divisione Calcio a 5 e dei due contestati arbitri della gara, è possibile dar conto dell'articolo intitolato "Fermate Piccolo-Salvatore! il Comunicato della Società Rossoverde", nel quale, oltre al brano riportato nel corpo del deferimento, è possibile leggere le seguenti espressioni: *"si dice che a pensar male si fa peccato, ma che molto spesso ci si azzecca. È andata in scena ieri al palazzetto dello sport di Cavezzo quella che rimarrà negli annali del futsal la madre di tutte le farse, tanto da far gridare allo scandalo e addirittura da far pensare ad un complotto e ancor di più ad una vera e propria cospirazione. Sotto gli occhi di tutti (...) i pacchiani errori o meglio orrori del duo arbitrale in gonnella (...) Ellen Salvatori e Martina Piccolo (...). Proprio non ci stupiremmo affatto se fra qualche tempo venissero a galla fatti e misfatti dell'arbitraggio di ieri. Cosa non improbabile viste le tante voci che riecheggiavano nel palazzetto emiliano. (...) Comunque, fra rigori non assegnati, falli e cartellini distribuiti a iosa in un'unica direzione e le risatine tra le direttrici di gara ed alcune giocatrici adriatiche, il sospetto (...) di un possibile pilotamento di alcuni incontri è divenuto in poco tempo una realtà documentata. E se poi vogliamo scavare a fondo, abbiamo saputo anche cose extracampo che ... ci fermiamo qui senza aggiungere altro! (...) Ci auguriamo che presto la società rossoverde ricusi questi due sedicenti arbitri e che Angelo Montesardi presidente della CAN 5 faccia chiarezza (...)"*.

In questo preciso contesto non è in dubbio che il contenuto di ciò che è stato pubblicato sul sito "Ferelle Magazine" sia di per sé riconducibile alla Società deferita e che costituisca pubblica espressione di giudizi e rilievi lesivi delle reputazione di persone (nella specie i due arbitri della gara) e della stessa Divisione Calcio a 5 (veggasi tra l'altro la foto del presidente della Divisione Calcio a 5, pubblicata su detto sito, con alle spalle l'immagine dei due arbitri).

Il contenuto di che trattasi ha certamente avuto una rilevante *audience*, come può dedursi dalla affermazione della stessa Società, che non ha avuto difficoltà ad ammettere di essere seguita da un vasto numero di tifosi e di giornalisti.

E poiché gli odierni deferiti non si sono dissociati dal contenuto della pubblicazione, né lo hanno in qualche modo smentito, la violazione che è stata contestata al Bevilacqua ed alla Società si inquadra perfettamente nell'art. 5 comma 1 CGS - FIGC ("dichiarazioni lesive") e va sanzionata come da richiesta della Procura Federale.

## **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Bruno Bevilacqua, nella sua qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società SSDARL Ternana Calcio Femminile l'ammenda di € 600,00 (seicento).

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare**  
Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Pubblicato in Roma il 17 giugno 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina